

STATUTO

Preambolo

L'Associazione Mazziniana Italiana si è costituita in clandestinità a Milano nell'estate del 1943, fissando successivamente la sua sede presso la casa natale di Giuseppe Mazzini in Genova. Nel 1987 ha registrato (Registro Atti Pubblici - Milano 25 giugno 1987) il suo Statuto adeguandosi poi alle nuove norme relative alle o.n.l.u.s. È un libero sodalizio che promuove l'educazione civica e la partecipazione democratica, senza fini di lucro e indipendente da partiti o movimenti politici, nell'ottica mazziniana dell'etica dei doveri costituzionali, fermo restando l'ispirazione antifascista della Costituzione italiana. Riafferma l'unità e l'indipendenza della Repubblica Italiana; si propone lo svolgimento e l'attuazione dei principi morali, politici, giuridici, sociali e di emancipazione femminile, della tradizione repubblicana che in Italia hanno avuto la più alta espressione in Giuseppe Mazzini, ed il compimento dell'unità federale europea nell'ambito dell'organizzazione internazionale, nella prospettiva di una Alleanza Universale dei Popoli.

L'Associazione Mazziniana Italiana mantiene un solido legame culturale e di collaborazione con l'istituzione "Casa Mazzini" (Istituto Mazziniano) di Genova, e con l'Istituto storico Nazionale "Domus Mazziniana" di Pisa.

1) Denominazione, sede, durata

1.1 -È costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve, "ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA ETS" o anche "A.M.I. ETS"

1.2 -L'associazione ha sede legale nel Comune di Genova, la variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta modifica dello statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.3 -La durata dell'associazione è illimitata.

2) Simbolo e bandiera

2.1 -Il simbolo dell'associazione è costituito da due tralci di foglia d'edera di colore verde, disposti in forma di corona, che circonda la dicitura "A.M.I." su fondo rosso con inserimento dell'acronimo ETS e della bandiera europea.

2.2 -La bandiera dell'associazione è quella della Repubblica Italiana con, al centro, il simbolo sociale.

3) Scopi ed attività

3.1 -L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati o di terzi di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:

- diffondere sia in Italia che all'estero i principi morali, politici, giuridici, sociali e di emancipazione femminile della tradizione repubblicana, che in Italia hanno avuto la più alta espressione in Giuseppe Mazzini;

- affermare l'unità e l'indipendenza della Repubblica Italiana nella prospettiva del compimento dell'unità federale dell'Europa, nell'ambito dell'organizzazione internazionale;

- promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici riconosciuti dalla "Costituzione della Repubblica Italiana", dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo" approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU (New York, 1948), dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950), della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza 2000) ;

- richiamare l'adempimento dei doveri costituzionali come forma di partecipazione del cittadino all'esercizio della sovranità popolare;

- promuovere la pace e la fratellanza tra i popoli del mondo nel rispetto delle singole identità e culture;

- sostenere studi e azioni per attenuare lo squilibrio economico e sociale tra i Paesi ricchi e poveri e all'interno dei singoli Paesi, nella consapevolezza che tali squilibri possono minare la convivenza civile tra i popoli e la partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica del proprio Paese;

- promuovere la diffusione del pensiero mazziniano anche in ambito europeo ed internazionale, favorendo la formazione nel mondo di associazioni aventi analogo scopo nonché la loro federazione in vista degli Stati Uniti d'Europa.

3.2 - Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono nei seguenti settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs 3/07/2017 Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) alle seguenti lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. *In particolar modo organizzare conferenze, seminari, incontri, dibattiti, corsi e mostre, concerti, rappresentazioni teatrali e produzione video; collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri elementi simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico, anche l'attivazione di tirocini e di altre forme di alternanza per studenti.*

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281 1. *In particolar modo organizzando conferenze, convegni, partecipazione, adesione a campagne di sensibilizzazione in tema ambientale e di risparmio energetico.*

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e successive modificazioni. *In particolar modo la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, tra cui documenti, fondi e archivi storici, con particolare riferimento a Giuseppe Mazzini e alla tradizione risorgimentale e repubblicana; valorizzazione di luoghi storici e riconoscimenti personali a cittadini meritevoli.*

g) formazione universitaria e post- universitaria. *In particolar modo anche in collaborazione con altre istituzioni sia pubbliche che private, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi specifici; la promozione di borse di studio, approfondimento e ricerca, borse di dottorato, assegni di ricerca e premi di studio; l'attivazione di specifici insegnamenti universitari, negli ambiti di interesse dell'associazione.*

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; di cui all'Art.5 D.L. 3 luglio 2017 n.117. *In particolar modo pubblicare libri, ristampe anastatiche, il periodico sociale, conferenze e convegni anche in via telematica.*

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'Art.5 D.L. 3 luglio 2017 n.117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche date dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. *In particolar modo attraverso la partecipazione e collaborazione volontaria con altre associazioni attraverso l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione; partecipazione a bandi per iniziative di promozione e sostegno della cittadinanza europea.*

3.3 -L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore come previsto dal D.M. 107/ 2021.

3.4 -L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.5 - Per il raggiungimento delle sue finalità l'associazione potrà svolgere tutte le attività consentite dalle leggi, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) utilizzare personale del servizio civile;
- 2) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, federazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubbliche o private; reti associative la cui attività sia rivolta al proseguimento di scopi analoghi ai propri, instaurare partenariati con Associazioni e/o movimenti che si richiamano ai valori del presente statuto esplicitati in Preambolo;
- 3) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- 4) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la cessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, semplici o modali.

4) Patrimonio, assenza di scopo di lucro e risorse economiche

4.1 -Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e beni di ogni natura è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 -Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 -L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti consentite dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, erogazioni liberali di soci o di terzi, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, rimborsi e proventi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, e di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

4.4- La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo.

5) Esercizio sociale, Bilancio e Bilancio sociale

5.1 -L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.2 -Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

5.3 -Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

5.4 -L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

5.5 -Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con le modalità e forme previste dagli articoli 11 e 12 del presente statuto; la convocazione dell'Assemblea con il progetto di bilancio verrà pubblicata sul sito internet dell'associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione; dell'avvenuta pubblicazione verrà data tempestiva comunicazione a tutte le sezioni e ai soci individuali tramite messaggio di posta elettronica o di posta telefonica, in ogni caso la pubblicazione di atti sul periodico sociale e/o sul sito internet dell'associazione vale ad ogni effetto quale comunicazione a tutti i soci.

5.6- Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del CTS.

5.7 -Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

6) - Soci

6.1 -Possono aderire all'associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, senza alcuna discriminazione, di età, sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, professione, condizioni personali o sociali, che dichiarino di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti ed attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, condividano le finalità dello stesso e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

6.2 -Il numero dei soci è illimitato.

6.3 -La richiesta d'iscrizione all'associazione può essere presentata tramite le sezioni locali o inviata direttamente al Consiglio Direttivo corredandola con i seguenti dati:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

6.4 -Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda nella prima riunione utile, anche in via telematica, successiva al ricevimento e, comunque, entro sessanta giorni dal ricevimento, secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni.

6.5 -La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati tenuto dal Consiglio Direttivo.

6.6 -L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata.

L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può presentare ricorso al collegio dei Probiviri fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi consentiti dalle vigenti norme.

6.7 -Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri limitativi di diritti o temporanei.

6.8 -L'Assemblea può prevedere la divisione dei soci in categorie che, in ogni caso, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, salvo l'eventuale differenza per le quote associative.

6.9 -E' di competenza esclusiva dell'Assemblea la nomina di soci onorari scelti tra:

a) chi contribuisce o ha contribuito in passato in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;

b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale;

c) chi si sia particolarmente distinto nella difesa e promozione degli ideali dell'Associazione.

La qualifica di socio onorario deve essere accettata dall'interessato, ha durata illimitata, e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salvo l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota associativa deliberata dagli organi sociali.

6.10 -La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

6.11 -La qualifica di socio si perde per:

a) morte

b) recesso

c) decadenza

d) esclusione.

6.12 -Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente della sezione locale o al Consiglio Direttivo, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso.

6.13 - Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza siano ancora morosi nel pagamento della quota associativa.

La decadenza deve essere comunicata al socio tramite lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

6.14 - Sono motivo di esclusione da parte del Consiglio Direttivo i soci che:

a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

b) pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;

c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione;

6.15 - Del Provvedimento di esclusione, va data comunicazione al socio tramite raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti e l'indicazione del termine di trenta giorni per ricorrere al Collegio dei Probiviri.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento del Consiglio Direttivo o, in caso di ricorso al Collegio dei Probiviri, della comunicazione della decisione di quest'ultimo in caso di conferma.

6.16 - I soci receduti, decaduti, esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

7) Diritti e doveri dei soci

7.1 - I soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) prendere visione dei bilanci, dei libri sociali, della documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta e motivata al Presidente;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte, anche per il tramite delle sezioni locali, al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) votare nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

7.2 - I soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- d) versare la quota associativa deliberata dagli organi sociali;
- e) contribuire attivamente, per quanto loro possibile, al raggiungimento degli scopi sociali.

7.3 - L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito, salvo contrario accordo risultante da atti scritti.

8) Sezioni

8.1 -Le sezioni attuano nel loro ambito il programma sociale; per la loro costituzione e funzionamento, nonché nella loro azione non possono derogare dai principi del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di sezioni locali definendone la competenza territoriale, la gestione, l'accorpamento, il commissariamento, lo scioglimento delle sezioni. Esse sono disciplinate dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Il suddetto regolamento può, inoltre, prevedere la costituzione di Comitati Regionali o Interregionali per la promozione ed il coordinamento delle attività delle sezioni, prevedendone le modalità di costituzione e di funzionamento.

8.2 -Le sezioni costituiscono articolazioni territoriali dell'associazione, prive di autonomia giuridica, ed hanno lo scopo di riunire i soci residenti nella stessa zona per attuare una più efficace divulgazione e gestione delle attività sociali.

8.3 -Le sezioni possono essere costituite con un numero minimo di 10 soci. Di norma, in ogni ambito territoriale è costituita una sola sezione. Nei capoluoghi di Provincia, possono esistere più sezioni con un numero minimo di 20 soci ciascuna.

8.4 -I soci della sezione eleggono un Comitato Direttivo composto in numero dispari da tre a nove membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, che rappresenta ad ogni effetto la sezione, e attribuisce agli altri membri le deleghe di Segretario e di Tesoriere, che possono anche essere attribuite alla stessa persona.

8.5 -Il Comitato Direttivo gestisce le attività della sezione osservando i criteri e i vincoli previsti dal regolamento e rispettando le direttive emanate dagli organi sociali sovraordinati.

8.6 - Il Comitato Direttivo:

- a) promuove e cura le attività della sezione, avendo cura di coinvolgere e consultare i soci, anche tramite riunioni o altri mezzi;
- b) cura i rapporti con gli organi sociali sovraordinati;
- c) tiene il libro verbali delle proprie riunioni e di quelle dei soci;
- d) gestisce le entrate e le uscite con obbligo di preservare l'equilibrio finanziario, patrimoniale, economico della sezione.

8.7 - Le sezioni non possono impegnare la responsabilità giuridica e patrimoniale dell'associazione verso i terzi se non in caso di espressa preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

In caso contrario deve intendersi operante la responsabilità giuridica e patrimoniale diretta di chi ha agito in nome e per conto della sezione.

Le sezioni non possono acquisire soggettività fiscale.

8.8 - L'inerzia per tre anni o la violazione del primo comma del presente articolo o il venir meno del requisito minimo del numero dei soci regolarmente iscritti, possono comportare lo scioglimento della Sezione da parte del Consiglio Direttivo.

Le sezioni morose da almeno due anni consecutivi nel versamento delle quote associative, possono essere passibili di scioglimento.

9) Giovine Europa - Rete Italia

9.1 - E' costituita all'interno dell'Associazione la "Giovine Europa - Rete Italia", che riunisce i soci che non hanno superato il quarantesimo anno di età, con lo scopo specifico di promuovere la diffusione delle attività sociali nei confronti dei giovani.

9.2 - Il Consiglio Direttivo, con proprio regolamento, ne disciplina gli scopi e le modalità di funzionamento, prevedendo che il Coordinatore possa assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

10) Organi dell'Associazione

10.1 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo
- il Collegio dei Probiviri

10.2 - Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

10.3 - Le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione nazionale e delle sezioni locali, sono incompatibili con quelle elettive e/o di rappresentanza esterna di partiti o movimenti politici a qualsiasi livello;

10.4 - L'Associazione si asterrà dall'appoggiare, nelle competizioni elettorali politiche o amministrative, singoli partiti o movimenti o candidati.

11) Assemblea dei soci

11.1 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta dai delegati delle sezioni locali e dai singoli soci non aderenti ad alcuna sezione locale, in regola con il versamento delle quote sociali e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

I delegati della sezione locale, esprimono in Assemblea tanti voti quanti sono i soci della sezione regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota sociale.

Nessun delegato può rappresentare più di cinquanta iscritti alla sezione.

Il socio non aderente ad alcuna sezione ha diritto ad un voto.

11.2 - L'Assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea.

11.3 - L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con pubblicazione dell'avviso sul sito internet, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni; dell'avvenuta pubblicazione verrà data tempestiva comunicazione a tutte le sezioni e ai soci non aderenti ad alcuna sezione tramite messaggio di posta elettronica o di posta telefonica. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata entro trenta giorni, se richiesta da un decimo dei soci o da 5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo o dall'Organo di Controllo, con l'indicazione del relativo ordine del giorno; l'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto deve essere convocata se richiesta da almeno un decimo dei soci.

11.4 - L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare; l'Assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

11.5 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti delegati che rappresentino la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai delegati presenti.

11.6 - L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti delegati che rappresentino un quinto dei soci o, in seconda convocazione, un decimo dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei voti espressi dai delegati presenti.

11.7 - Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino almeno tre quarti dei soci.

11.8 - Ogni delegato designato da una sezione può essere portatore di una sola delega ricevuta da un delegato di altra sezione, in tal caso il delegato esprime un voto pari alla somma dei soci deleganti.

Ciascun socio individuale può farsi rappresentare solamente da un altro socio individuale.

Ciascun socio individuale non può avere più di tre deleghe di altri soci individuali.

Le deleghe sono trattenute agli atti dell'Associazione.

11.9 - Le votazioni si fanno, di regola e salvo contraria deliberazione dell'Assemblea stessa, per alzata di mano, salvo l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

11.10 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di assenza, dal Vice-Presidente, all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo in sede di delibera di convocazione dell'Assemblea. All'atto dell'apertura dei lavori l'Assemblea provvederà: a ratificare o meno la nomina del Vice Presidente delegato, a nominare eventuali altri suoi Presidenti, a nominare un segretario, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori.

11.11 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.12 - Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

11.13 - L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti anche non nello stesso luogo, il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze nel caso siano presenti più delegati.

12) Compiti dell'Assemblea

12.1 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina ogni tre anni il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e l'Organo di Controllo, i cui componenti sono soggetti a revoca da parte dell'Assemblea stessa, (assumendo in questo caso l'ulteriore qualifica di Congresso Nazionale), con la prosecuzione della numerazione dei precedenti Congressi Nazionali succedutisi nel corso degli anni e definisce il programma sociale triennale;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva annualmente il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- f) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.
- g) l'Assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può fare riferimento a quanto previsto in materia di codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'AMI aderisce.

12.2 - L'Assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

12 bis) Assemblee separate

12 bis.1 - Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può deliberare la convocazione di Assemblee separate dei soci, su base territoriale, per una o più delle delibere di competenza dell'Assemblea.

12 bis.2 Le Assemblee separate sono costituite dai delegati delle sezioni locali rientranti negli ambiti territoriali di volta in volta definiti dal Consiglio Direttivo. I soci non aderenti ad alcuna sezione partecipano all'Assemblea separata dell'ambito territoriale in cui risiedono.

12 bis.3 - Le Assemblee separate sono convocate con le modalità previste dall'art. 11, anche in giorni diversi purché tutte almeno tre giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale, con il medesimo avviso dell'Assemblea generale contenente le stesse materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di almeno 24 (ventiquattro) ore, nonché l'elezione dei delegati alla predetta Assemblea generale.

12 bis.4 Le Assemblee separate si svolgeranno in sede idonea reperita dal Consiglio Direttivo in ognuno degli ambiti territoriali.

12 bis.5 - I quorum costitutivi e deliberativi delle singole Assemblee separate sono gli stessi previsti per l'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, effettuando il conteggio sugli aventi diritto a partecipare aventi sede o residenza nel singolo ambito territoriale. I delegati delle sezioni locali, esprimono in Assemblea tanti voti quanti sono i soci della sezione regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale; il socio individuale ha diritto ad un voto.

12 bis.6 - Nelle Assemblee separate sono ammesse le deleghe con i criteri e limiti previsti dall'art. 11.9 del presente statuto.

12 bis.7 - Le Assemblee separate sono presiedute da uno dei Vice Presidenti dell'associazione o, in loro assenza, da un membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato, che provvederà a nominare un segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea separata devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e inviato immediatamente al Consiglio Direttivo.

12 bis.8 - Ciascuna Assemblea separata elegge tra i soci un delegato espressione dei voti dell'Assemblea stessa attribuendo al delegato un mandato vincolante ad esprimere nell'Assemblea generale:

- un numero di voti favorevoli pari a quello di coloro che nell'Assemblea separata hanno votato a favore;

- un numero di voti contrari pari a quello di coloro che nell'Assemblea separata hanno votato contro;

- un numero di astensioni pari a quello di coloro che nell'Assemblea separata si sono astenuti.

L'Assemblea elegge altresì un delegato supplente in sostituzione di quello effettivo eventualmente impossibilitato a partecipare all'Assemblea. Ogni delegato è vincolato ad esprimere il voto nell'Assemblea generale secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea separata che lo ha eletto.

12 bis.9 - I soci che hanno partecipato all'Assemblea separata hanno facoltà di assistere all'Assemblea generale, senza diritto di voto.

13) Consiglio Direttivo: a) costituzione e funzionamento

13.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'Assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a diciassette e non superiore a ventitre, eletti tra i propri soci maggiorenni, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

13.2 - Il Consiglio Direttivo elegge, con voto segreto, al proprio interno il Presidente, e nomina uno o più Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e può inoltre attribuire ulteriori incarichi ai suoi membri indicandone la funzione e la durata. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario, può nominare uno o più segretari aggiunti, anche non membri del Consiglio Direttivo e, in quest'ultimo caso, con facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il direttore del periodico sociale "Il Pensiero Mazziniano", senza diritto di voto. Le cariche di Presidente e di Vice-Presidente non possono essere attribuite alla stessa persona per più di tre mandati consecutivi.

13.3 - Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare i primi dei non eletti con ratifica da parte della prima Assemblea utile; in ogni caso i nuovi membri rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio Direttivo eletto o ratificato dall'Assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

13.4 - Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

13.5 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 5 (cinque) consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

13.6 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti in ordine di anzianità di età o, in loro assenza, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica.

13.7 - Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

13.8 - I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

13.9 - Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, formato dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere, dai segretari aggiunti, se membri del Consiglio Direttivo, e, se del caso, anche da altri consiglieri determinandone il numero; si applica, in quanto compatibile, l'art. 2381 C.C.. Alle riunioni del Comitato Esecutivo deve essere invitato il direttore del periodico sociale "Il Pensiero Mazziniano", senza diritto di voto.

13.10 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati, senza diritto di voto, i soci delegati a rappresentare l'associazione presso enti, istituzioni, commissioni o comitati ai quali l'associazione aderisce, nonché il coordinatore della Rete "Giovine Europa".

13.11 - Le riunioni del Consiglio Direttivo e, se istituito, del Comitato Esecutivo possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

14) Consiglio Direttivo: b) compiti

14.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'Assemblea.

14.2 - Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

14.3 - In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'Assemblea dei soci;
- g) sull'adesione a reti associative;
- h) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere;
- i) sullo scioglimento delle sezioni a norma dell'art. 8.8;
- l) sulla costituzione di una sede Amministrativa e di costituire delegazioni, uffici di rappresentanza, sezioni sia in Italia che all'Estero;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.

14.4 - Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

15) Presidente

15.1 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

15.2 - Il Vice-Presidente più anziano di età svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

15.3 - In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente più anziano di età convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederanno gli altri Vice Presidenti, in ordine di età o, in caso di loro inerzia, vi provvederà il consigliere più anziano di età.

16) Organo di controllo

16.1 - L'Assemblea elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

16.2 - L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'Assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

16.3 - Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

16.4 - L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del CTS e, in quanto applicabili, a quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

16.5 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'Assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

16.6 - Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

17) Collegio dei probiviri

17.1 - Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;

il Collegio dei Proviviri, nella sua prima riunione, elegge il Presidente

I Proviviri non possono ricoprire alcuna carica all'interno degli altri organi associativi.

17.2 - Le sedute del Collegio dei Proviviri sono valide quando vi intervenga il Presidente e almeno uno degli altri membri in carica; le delibere sono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio.

Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri del Collegio dei Proviviri presenti e trascritto nell'apposito libro. In caso di cessazione dalla carica per ogni motivo di un membro effettivo, subentra come membro supplente il primo dei non eletti.

17.3 - Ciascun socio, sezione o organo sociale può denunciare per iscritto, inviando comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. al Presidente del Collegio dei Proviviri: violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere legittimamente assunte dagli organi sociali, irregolarità commesse da singoli iscritti, sezioni, organi sociali o singoli componenti di organi sociali.

Il Collegio dei Proviviri è altresì competente a deliberare nel caso di ricorso dei soci avverso il provvedimento di esclusione emesso dal Consiglio Direttivo e dei candidati a socio la cui domanda sia stata rigettata dal Consiglio Direttivo.

17.4 - Il Collegio dei Proviviri deve procedere garantendo il contraddittorio e il diritto di difesa; le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo risultante dal libro dei soci o, se diverso, all'indirizzo comunicato dalle parti.

17.5 - Il Collegio dei Proviviri opera in qualità di arbitro amichevole compositore, giudica secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere normalmente pronunciato entro 90 giorni dall'avvio della contestazione, con facoltà di proroga di ulteriori 90 giorni in caso di questioni di particolare complessità. La sede dell'arbitrato si intende presso la residenza o il domicilio del Presidente del Collegio. I singoli associati, le sezioni, gli organi sociali ed i loro componenti sono obbligati a considerare la decisione del Collegio dei

Probiviri come manifestazione della propria volontà contrattuale ed a rispettarla come tale, ai sensi dell'articolo 1372 del Codice Civile. L'adesione alla presente clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

17.6 - Il Collegio dei Probiviri può comminare, a seconda della gravità dei fatti accertati:

- a) un richiamo verbale;
- b) un ammonimento scritto;
- c) la sospensione dalle attività sociali o dalla carica sociale ricoperta, per un periodo non superiore ad un anno;
- d) proporre al Consiglio Direttivo l'accorpamento, il commissariamento o lo scioglimento delle sezioni, secondo le norme dell'apposito regolamento;
- e) proporre al Consiglio Direttivo l'esclusione dei soci.

17.7 - Tutti i provvedimenti del Collegio dei Probiviri devono essere comunicati al Consiglio Direttivo per gli adempimenti di propria competenza.

17.8 - Le riunioni del Collegio dei Probiviri possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

18) Libri sociali e contabili

18.1 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se istituito;
- e) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito;
- g) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- h) i libri contabili previsti dalla legge.

18.2 - I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub f), che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo, ed il libro sub g), che è tenuto a cura del Collegio dei Probiviri.

18.3 - I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'Assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

19) Volontari e lavoratori

19.1 - L'associazione opera in via ordinaria avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati e anche dei non associati.

19.2 - L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

19.3 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.4 - L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

19.5 - L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

19.6 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

20) Periodico sociale e altri mezzi di comunicazione

20.1 - L'associazione pubblica, quale proprio organo di stampa ufficiale, il periodico "Il Pensiero Mazziniano", che viene inviato a tutti i soci

20.2 - L'associazione è proprietaria della testata editoriale e ne detiene tutti i relativi diritti e doveri secondo le vigenti norme in materia di editoria; a tali fini il Presidente pro-tempore la rappresenta per la durata del suo mandato e assolve alle formalità di rito in occasione della nomina del nuovo Presidente.

20.3 - Il Consiglio Direttivo nomina e revoca il Direttore del periodico.

20.4 - L'Associazione è, inoltre, titolare di un sito internet e può attivare altri mezzi di comunicazione con i soci e i terzi interessati alle attività sociali, quali: News Letter, pubblicazioni on line e simili. Il Consiglio Direttivo assicura il coordinamento e l'unità degli altri mezzi di comunicazione.

21) Regolamenti

21.1 - L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare i regolamenti necessari per l'applicazione dello statuto, salvi i casi rimessi dal presente statuto alla competenza del Consiglio Direttivo.

22) Scioglimento

22.1 - In caso di scioglimento per qualunque causa l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri; in assenza del riconoscimento della personalità giuridica ed in caso di totale assenza di patrimonio l'Assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

22.2 - Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore indicati dall'Assemblea.

23) Rinvio e clausola sospensiva e Norme transitorie

23.1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice Civile e delle altre norme vigenti.

23.2 - Considerato che l'associazione è iscritta all'Anagrafe delle ONLUS e che intende acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore, il presente statuto entrerà automaticamente in vigore alla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; fino a tale data resterà valido lo statuto attualmente in vigore.

23.3 - I limiti di mandato per il Presidente Naz.le ed il Vice Presidente si computano dalla prima elezione successiva alla entrata in vigore del presente Statuto.

Firmato:

MICHELE FINELLI

ANDREA FUSARO NOTAIO